

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

***DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO***

N. *53* DEL *11.05.2014*

Oggetto: Ricorso in appello promosso dalla Sig.ra Di Mauro Giovanna (erede di Longo Giuseppe) dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma avverso la sentenza n.981/2013 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche di Palermo – Autorizzazione a resistere in giudizio e conferimento incarico.

L'anno duemilaquattordici il giorno *Quattordici* del mese di *Maggio* presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Giuseppe Dimino, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania con D.A. n. 1/2012, assistito dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Barbagallo, con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

**VISTA** la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

**PREMESSO** che con ricorso, notificato in data 08/10/2010 ed assunto al prot. dell'Ente al n. 6369/10, il Sig. Longo Giuseppe ha convenuto l'intestato Ente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo per ivi sentire condannare il Consorzio al risarcimento di asseriti danni subiti nell'agrumeto di proprietà sito in contrada "Sant'Antonio" territorio di Catania, a causa della mancata erogazione di acqua da parte del Consorzio che hanno causato una perdita della fruttificazione e il totale depauperamento dell'intero agrumeto;

**CHE** il predetto giudizio è stato definito con sentenza n.981/13 con il quale il T.R.A.P. ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente;

**VISTA** la nota assunta al protocollo consortile in data 31/12/2013 prot. n.10073, con la quale il legale del Consorzio, in primo grado ha, fra l'altro, comunicato che la Sig.ra Di

## CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

Mauro Giovanna (in qualità di erede del defunto Longo Giuseppe ) ha notificato il ricorso in appello presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma avverso la sentenza n.981/13 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche di Palermo che li ha visti soccombenti;

**ATTESO** che con successiva nota assunta al prot.consortile al n.2847/14 l'avv. Lucia Bruno ha rappresentato l'impossibilità di assistere l'Ente nel giudizio dinanzi le giurisdizioni superiori in quanto non ancora abilitata;

**RITENUTO OPPORTUNO** che è interesse del Consorzio costituirsi nel predetto giudizio per rigettare le avverse pretese e resistere alle domande stesse;

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 – Riformulazione, adottato con delibera consortile n.7 del 23/01/2014, approvato con D.D.G. n.517 del 14 marzo 2014 da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

**VISTA** la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 dl 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

**VISTO** l'impegno di spesa assunto al n. 369 dal competente settore Ragioneria;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore;

**VISTO** l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

### DELIBERA

- di resistere nel ricorso in appello promosso dalla Sig.ra Di Mauro Giovanna (in qualità di erede del defunto Longo Giuseppe) innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, avverso la sentenza n.981/2013 emessa dal T.R.A.P.;
- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Avv. Filippo Lojacono a rappresentare e difendere il Consorzio di Bonifica 9 Catania, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso sito in Palermo – Via Zisa n. 26;
- di approvare l'allegata convenzione d'incarico, autorizzandone la sottoscrizione.

La spesa presuntiva di €. 3.000,00 farà carico al cap. 4300 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

**IL SEGRETARIO**  
F.to *Dott. Giuseppe Barbagallo*

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
F.to *Dott. Giuseppe Dimino*

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)


**Certificato di pubblicazione**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consorziale dal 16.05.2014 al  
Catania,li

---

E' copia conforme all'originale.

Catania,li



**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**

**via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA**

**DISCIPLINARE DI INCARICO**

L'anno duemilaquattordici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ ,  
nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in  
Catania, via Centuripe 1/A,

**SONO PRESENTI**

Da una parte: il Dott. Giuseppe Dimino, nella qualità di  
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con  
sede in Catania, via Centuripe 1/A , Cod. Fis. 93079890872, presso la  
quale è domiciliato per la carica ;


Dall'altra : l'Avv. Filippo Lojacono , con studio in Palermo , Via Zisa  
n.26, iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Palermo;

**PREMESSO**

- che, con delibera consortile n°\_\_\_del \_\_\_\_\_ questa  
Amministrazione ha disposto di affidare all'Avv. Filippo Lojacono  
sopra generalizzato, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel  
ricorso in appello promosso dalla Sig.ra Di Mauro Giovanna (erede di  
longo Giuseppe) c/. Consorzio di Bonifica 9 Catania , innanzi al  
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma;

- che, per le finalità dell'incarico, l'Ente ha disposto di sottoscrivere  
con il predetto professionista apposita convenzione ai sensi delle  
normative di legge vigenti in materia;

- che con D.M. 140/2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni  
per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti.



Per quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto appresso:

**Art. 1**

Il Consorzio, per essere difeso nella controversia che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv. Filippo Lojacono, che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

**Art. 2**

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado di giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.


Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente, e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

**Art. 3**

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto dando un preavviso di trenta giorni e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato. In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

**Art. 4**

Il Consorzio e il professionista convengono che il compenso dovuto per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le






indicazioni contenute nel D.M. 140/2012, facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale, alle disposizioni contenute all' art. 3, e, per l'attività giudiziale - civile - amministrativa e tributaria , alle disposizioni di cui agli artt. 4 e segg. del nominato D.M. 140/2012, e della Tabella A recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi, secondo il valore della causa, alle varie fasi del giudizio, convenendosi tra le parti che per l'attività stragiudiziale e per quella giudiziale, al prezzo medio di liquidazione, come sopra indicato, verrà applicata una decurtazione del 30%.

Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum e causa petendi* ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario determinato secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 140/2012, con applicazione della riduzione del 30%.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del professionista, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal Consorzio.



Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno congiuntamente a uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. 140/2012 e dell'allegata Tabella A, recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi alle varie fasi del giudizio, con l'applicazione di una decurtazione del 50%.

#### Art. 5

L'Avv. Filippo Lojacono dichiara espressamente di accettare le condizioni stabilite dal Consorzio all'art. 3 del presente contratto con riferimento alla determinazione del compenso, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato, concordato ed accettato con il presente disciplinare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Commissario Straordinario

Avv. Filippo Lojacono

Dott. Giuseppe Dimino

